

Omofobia

L'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura, il 19 settembre 2013, un provvedimento volto a contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia.

Il testo unificato della proposte di legge C. 245 (*Scalfarotto*), C. 280 (*Fiano*) e C. 1071 (*Brunetta*), approvato dall'Assemblea della Camera, intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia intervenendo sulle due leggi – una del 1975 e l'altra del 1993 – che attualmente costituiscono l'ossatura della **legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni**.

Rispetto alle proposte di legge esaminate nella scorsa legislatura e al dibattito svoltosi, emerge come la Camera abbia ritenuto di non introdurre specifiche definizioni di termini quali "orientamento sessuale" o "identità sessuale".

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento approvato:

- modifica l'articolo 3 della legge 654/1975 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966), inserendo tra le **condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione** anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia. Conseguentemente, il provvedimento punisce con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi *«istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia*; con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo *«istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi»* fondati sull'omofobia o transfobia; con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque *partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia*. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.
- chiarisce che, ai sensi della legge 654/1975, **non costituiscono discriminazione**, né istigazione alla discriminazione, una serie di condotte riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero, anche all'interno di alcuni tipi di organizzazioni.
- modifica il titolo e la rubrica dell'art. 1 della c.d. legge Mancino (Legge 205/1993), chiarendo che sono **applicati** anche ai condannati per una delle fattispecie precedenti - ovvero a seguito di condotta fondata sull'omofobia o transfobia - le **pene accessorie** previste dalla stessa legge Mancino (obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività; obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; sospensione della patente di guida o del passaporto; divieto di detenzione di armi e divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale).
- estende ai reati fondati sull'omofobia o transfobia l'**aggravante** della pena fino alla metà, già prevista dalla legge Mancino per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

L'articolo 2 prevede lo svolgimento da parte dell'ISTAT (con cadenza almeno quadriennale) di una rilevazione **statistica sulle discriminazioni** e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio.